

## CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI DELL’UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI, PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 4 DEL D.P.R. N° 327/2001 E DALL’ART. 6 COMMA 2 DELLA L.R. TOSCANA N° 30/2005 ALL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Con il presente atto, \_\_\_\_\_  
stipulato tra

La Provincia di Siena, nella persona del Presidente Sig. Fabrizio Nepi, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia medesima in forza della deliberazione consiliare n. 39 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto in copia conforme all’originale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

E

il Comune di Siena, nella persona del Sindaco Sig. Bruno Valentini, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo in forza della deliberazione consiliare n. 270 del 10/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto in copia conforme all’originale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

premessi:

a) che il procedimento espropriativo, disegnato, ormai da anni dal D.P.R. 8 Giugno 2001, n.327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e conseguente alla citata opera di razionalizzazione, risulta particolarmente complesso ed articolato in una sequela di atti, per la cui definizione e predisposizione sono necessarie elevate competenze sia di carattere tecnico, sia, soprattutto, di carattere giuridico-amministrativo, al fine di assicurare la correttezza formale degli atti di esproprio, nonché il rispetto della rigida tempistica prevista dalla legge, garantendo, al contempo, i diritti di partecipazione dei soggetti interessati e l’applicazione dei principi amministrativi della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure nonché la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;

b) che le disposizioni legislative consentono, tra l’altro, a Province e Comuni di istituire un apposito Ufficio per le Espropriazioni ovvero di attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente, individuando al contempo un Responsabile per le procedure di espropriazione;

c) che ciò trova conferma anche nella Legge Regionale Toscana del 18/02/2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” che all’art. 6 comma 2, prevede che gli enti locali possono assolvere gli obblighi di legge in materia di espropriazioni mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge;

d) che la complessità del sistema assume particolare rilievo per tutte le amministrazioni non solo di minori dimensioni, ove la strutturazione di appositi uffici dedicati alla materia di cui si tratta appare di norma difficilmente attuabile nel quadro organizzativo complessivo delle diverse funzioni da garantire, ma anche in enti più grandi, che nel tempo a causa del regime vincolistico non hanno potuto garantire il “turn over” di uffici come quello per gli espropri, che sempre per la congiuntura normativa caratterizzata dagli obblighi di rispetto del patto di stabilità, pareggio di

bilancio e di “spending review”, oltre che ridotti in termini quantitativi, hanno anche perso forse familiarità, in termini di aggiornamento, con le tali procedure spesso molto complesse;

e) che, pertanto, si pongono i presupposti per l’attivazione di strumenti organizzativi e gestionali di carattere associativo, quali previsti dal vigente ordinamento locale per la gestione comune di funzioni e servizi, con il fine prioritario di realizzare sensibili economie di scala attraverso la combinazione sinergica delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e, insieme, di perseguire l’armonizzazione ed omogeneizzazione degli strumenti applicativi e dei procedimenti amministrativi in materia, così semplificando, in prospettiva, anche il rapporto interfunzionale con le autorità e gli organismi pubblici deputati a svolgere competenze nella specifica materia;

f) che le amministrazioni di cui sopra vantano, quindi, un concreto interesse a stipulare apposita convenzione per l’associazione di dette attività, procedendo alla costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni, tramite apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito denominato, per brevità: TUEL);

g) che l’amministrazione provinciale di Siena ai sensi dell’art. 11 del vigente proprio Statuto, quale ente di area vasta, può prestare servizi e attività a favore dei Comuni per ottimizzare l’efficienza degli uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza semplificazione e valorizzazione delle professionalità;

Considerato:

che la Provincia di Siena, con DDP il Decreto Deliberativo Presidenziale n.91 del 27.09.2016 avente per oggetto: “Approvazione assetto organizzativo dell’ Ente. Seconda Fase” , ha confermato, tra l’altro nell’ambito dell’area tecnica , l’Ufficio per le Espropriazioni restandogli attribuiti i poteri, le funzioni ed i compiti spettanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 – comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i i e che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le Espropriazioni ai sensi dell’art. 6 – comma 4 del medesimo D.P.R. in combinato disposto con l’art. 6 comma 2 Legge Regionale Toscana del 18/02/2005, n. 30, norme già entrambe citate, in considerazione della comprovata esperienza maturata nel settore e delle professionalità di cui dispone;

Tutto ciò premesso e considerato, tra i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. Le parti convengono, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del TUEL, di svolgere in modo coordinato ed unitario i servizi e i procedimenti afferenti all’Ufficio Comune per le Espropriazioni di Area Vasta (U.C.E.A.V), quali previsti dalla legislazione nel tempo in vigore, meglio specificati nell’articolo 2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Siena individua pertanto nell’Ufficio per le Espropriazioni, costituito presso la Provincia di Siena in forza degli atti organizzativi vigenti, l’Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall’art. 6 - comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché dall’art. 6, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 30/2005 e s.m.i., attribuendo ad esso le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza.

#### **Art. 2**

#### **Adesione altri Enti**

1. All’Ufficio Comune per le Espropriazioni, come sopra individuato, possono aderire altri Enti, comunicandone l’intenzione alla Provincia di Siena. In tal caso, l’Ente aderente stipula apposito

atto convenzionale di adesione con la Provincia, che ne dà previa comunicazione agli Enti già convenzionati.

2. L'Ente che aderisce all'U.C.E.A.V si impegna obbligatoriamente ad accettare tutte le norme stabilite dalla presente convenzione, e successive eventuali modifiche e integrazioni.

### **Art. 3 Compiti dell'U.C.E.A.V.**

1. In base alla presente convenzione il Comune di Siena si avvale per l'esercizio della propria funzione espropriativa dell'Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Siena, attribuendo allo stesso i compiti di Ufficio Comune per le Espropriazioni previsto dall'art. 6 - comma 4. del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché dell'art. 6, comma 3, della L.R. Toscana n. 30/2005. Resta salva la titolarità della funzione espropriativa del Comune di Siena per quei procedimenti che di volta in volta, per ragioni di celerità, urgenza e/o opportunità, il Dirigente comunale competente riterrà necessario svolgere in proprio.

2. All'U.C.E.A.V è pertanto assegnato lo svolgimento del procedimento di espropriazione, ricomprendendo in esso anche tutte le procedure ed attività inerenti agli asservimenti ed occupazioni d'urgenza ed alla definizione delle indennità espropriativa e di occupazione, come di seguito meglio elencate:

- Attività di consulenza nella fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio per quanto specificatamente attiene le procedure previste dal DPR 327/01. Resta ferma la competenza del Comune in materia urbanistica al fine di garantire la conformità delle opere da realizzare allo strumento urbanistico vigente;
- Atti relativi al procedimento di autorizzazione ad accedere in proprietà privata ex art. 15 del DPR 327/01, con conseguente adozione del relativo decreto;
- Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 D.P.R. 327/2001 e adozione atti conseguenti (comunicazioni successive, ecc.) ovvero ex art. 18 D.P.R. 327/01 qualora il progetto non sia conforme alle previsioni urbanistiche;
- Comunicazioni ex art. 17 del D.P.R. 327/01;
- Atti relativi al procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione ex artt. 20 e 21 D.P.R. 327/01 con conseguente adozione del relativo decreto;
- Atti relativi al procedimento di determinazione urgente dell'indennità di espropriazione ex art. 22 D.P.R. 327/01 con conseguente adozione del relativo decreto;
- Atti relativi al procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis D.P.R. 327/01 con conseguente adozione del relativo decreto;
- Atti relativi al procedimento di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex art. 49 D.P.R. 327/01 con conseguente adozione del relativo decreto;
- Atti relativi al procedimento di cessione volontaria dei beni interessati alla realizzazione dell'opera pubblica;
- Emanazione ed esecuzione decreto di esproprio;

3. Restano attribuiti direttamente al Comune gli atti e le procedure non espressamente conferiti all'U.C.E.A.V., ed in particolare:

- Indagini, rilievi ed altre operazioni preparatorie necessarie alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

- Attività di progettazione con conseguente predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli elaborati da allegare alle comunicazioni ed atti attinenti alla procedura espropriativa (mappe, planimetrie sovrapposte, stralci di planimetria, ecc...);

- Controdeduzioni alle osservazioni formulate dai soggetti interessati dalla procedura espropriativa ex art. 16 del DPR 327/01;

- Assunzione atto di approvazione progetto preliminare;

- Assunzione atti di approvazione progetto definitivo e/o esecutivo con relativo impegno finanziario e contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

- Acquisizione nulla-osta, autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalla vigente normativa ed eventuale attivazione Conferenze di Servizi;

- Adozione provvedimenti di liquidazione delle indennità di esproprio e di occupazione accettate, nonché di deposito presso la Cassa DD.PP. di quelle non accettate, sulla base della documentazione fornita dall'U.C.E.A.V.;

- Eventuale adozione atti ex art. 42-bis (c.d. provvedimenti conseguenti ad utilizzazioni senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) e relative procedure.

4. In ogni caso l'U.C.E.A.V. collaborerà con il Comune relativamente agli atti ed alle procedure sopra indicate fornendo consulenze e, ove esistente, l'apposita modulistica. Tale attività di affiancamento non riguarderà gli aspetti e le problematiche più squisitamente progettuali e tecnici ed urbanistici degli atti in questione in quanto gli stessi esulano dalle competenze dell'Ufficio Comune.

#### **Art. 4**

#### **Rapporti tra il Comune e l'U.C.E.A.V**

1. L'attività dell'U.C.E.A.V. è condotta in stretta, costante e reciproca collaborazione con il Comune convenzionato.

2. A tal fine, al momento della propria adesione all'U.C.E.A.V., il Comune provvederà ad individuare uno o più referenti al suo interno incaricati di relazionarsi con l'Ufficio stesso, i cui nominativi, unitamente ai riferimenti dell'ufficio o degli uffici comunali di appartenenza, dovranno essere formalmente comunicati al Dirigente dell'Ufficio Comune. Con le stesse modalità dovranno essere tempestivamente comunicate le successive eventuali variazioni e/o integrazioni.

3. Il Comune convenzionato si impegna nei confronti dell'U.C.E.A.V., in relazione a ciascuna procedura espropriativa, a procedere, anche di propria iniziativa, alla costante ed esaustiva fornitura dei dati, delle notizie, dei documenti e degli atti necessari a porre l'Ufficio Comune nelle condizioni di operare tempestivamente e correttamente, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare nel tempo in vigore. In particolare il Comune si obbliga, tramite i propri uffici (Anagrafe, Tecnico, Patrimonio, Urbanistica ecc.), a fornire:

- l'esatta individuazione dei proprietari dei terreni da espropriare;
  - tutte le informazioni necessarie per la definizione dell'indennità di esproprio dei terreni (ad es.: valore di mercato dei beni da espropriare, stime già effettuate per beni analoghi a quelli da espropriare notizie sul mercato immobiliare della zona o su analoghi contratti di compravendita, caratteristiche dei terreni da espropriare e colture in atto e, più in generale, tutte le informazioni riguardanti il territorio di competenza utili ai fini dell'esproprio);
  - i certificati di destinazione urbanistica e tutti gli altri eventuali certificati ed autorizzazioni di competenza comunale che dovranno essere messi gratuitamente a disposizione dell'Ufficio Comune.
- 4.Il Comune si impegna altresì a recepire nei propri atti di competenza eventuali indicazioni e accorgimenti tecnico-normativi necessari a garantire le fasi della procedura espropriativa a carico dell'U.C.E.A.V.
- 5.Il Comune dovrà inoltre assicurare la presenza del proprio referente o di altro dipendente durante le operazioni di immissione in possesso e redazione degli stati di consistenza che i dipendenti provinciali dell'Ufficio Comune effettueranno nell'ambito delle procedure espropriative trasferite, provvedendo, se del caso, anche ad individuare i due testimoni previsti dall'art. 24 comma 3 D.P.R. 327/01. Parimenti il Comune assicurerà la propria assistenza, tramite il referente individuato, per la conduzione delle trattative bonarie, ove la stessa sia richiesta dall'Ufficio Comune.
- 6.Il Comune provvederà infine, tramite i propri uffici ed a spese proprie, alle spedizioni postali, alle notifiche, alle pubblicazioni relative alle procedure di esproprio trasferite all'Ufficio Comune, secondo i tempi e le modalità indicate dall'U.C.E.A.V.

#### **Art. 5 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016**

1. Per quanto riguarda gli "incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, se il Comune dispone di un proprio regolamento, le Parti convengono, se consentito dalle leggi nonché dai contributi interpretativi e regolativi di autorità competenti, di applicare quanto previsto dal predetto regolamento comunale.
- 2.Il Comune, in accordo con la Provincia, dovrà istituire uno specifico Gruppo di Lavoro per l'attuazione dell'intervento in oggetto, anche ai sensi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e sulla base di quanto previsto dall'apposito già citato regolamento comunale e nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
- 3.Il Comune provvederà a liquidare in favore della Provincia, la somma incentivi spettanti ai dipendenti della Provincia. La Provincia a sua volta farà transitare tale somma nel fondo incentivante interno per la liquidazione al/ai dipendente/i avente/i diritto e previa verifica del non superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo

#### **Art. 6 Funzionamento dell'U.C.E.A.V**

1. Al fine di ottimizzare il funzionamento dell'U.C.E.A.V garantendo efficaci modalità di relazione con i Comuni convenzionati, il Dirigente ad esso preposto assume apposite direttive volte ad

uniformare e coordinare le attività di interesse comune e formula di volta in volta le richieste finalizzate ad acquisire tutti gli elementi necessari a garantire la corretta e puntuale conduzione dei procedimenti.

2. Il Dirigente dell'U.C.E.A.V assume e sottoscrive, in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune convenzionato, tutti gli atti e provvedimenti trasferiti e trasmette, anche per via telematica e servendosi ove possibile della firma digitale, al referente individuato dal Comune gli originali dei suddetti atti e provvedimenti, affinché provveda, sotto la propria responsabilità ed a spese del Comune, a spedirli o notificarli a tutti i soggetti interessati dalla procedura espropriativa.

## **Art. 7**

### **Sede, dotazione strumentale e composizione dell'Ufficio**

1. L'Ufficio Comune per le Espropriazioni ha sede presso la Provincia di Siena.

2. La dotazione strumentale dell'Ufficio (mobilio, cancelleria, strumenti informatici, comprese le strutture di rete, telefonia, etc.) è fornita dalla Provincia di Siena.

3. La responsabilità dell'Ufficio Comune è assegnata al Dirigente della Provincia di Siena incaricato, da questa, di dirigere l'Ufficio per le Espropriazioni.

4. All'Ufficio Comune, oltre al Dirigente, sono assegnate risorse umane idoneamente professionalizzate, in misura quali-quantitativamente adeguata a fronteggiare i complessivi carichi funzionali dello stesso.

5. In caso di adesione di altri Comuni/Enti e/o di incremento per qualsiasi motivo delle attività ad oggi stimate, la dotazione di personale dell'Ufficio potrà essere ulteriormente incrementata, al fine di garantire l'espletamento dei compiti conferiti secondo i fabbisogni emergenti. Per le medesime motivazioni, potrà essere istituita o utilizzata tra quelle esistenti apposita posizione organizzativa, direttamente correlata ai compiti e alle funzioni convenzionate, secondo la disciplina del CCNL nel tempo in vigore.

6. Il personale di cui al comma 4 è messo a disposizione a cura della Provincia di Siena, con gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. Qualora si rendesse necessario ed in accordo tra gli Enti convenzionati, le risorse umane possono essere reperite con distacco di personale da parte dei Comuni aderenti alla convenzione, attraverso intese gestionali da adottarsi con appositi atti di gestione delle risorse umane.

## **Art. 8**

### **Quote di adesione**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione che intendono trasferire le funzioni in materia di esproprio di propria spettanza all'U.C.E.A.V, come sopra individuato, sono tenuti a corrispondere alla Provincia di Siena una quota di adesione annuale identificata come segue

- Comuni sino a 10.000 abitanti: Euro 2.000,00
- Comuni con più di 10.000 e sino a 30.000 abitanti: Euro 3.000,00
- Comuni con più di 30.000 abitanti: Euro 4.000,00

2. Le quote annuali devono essere versate inizialmente al momento dell'adesione formale alla convenzione ed in seguito entro i 30gg. successivi alla scadenza del rinnovo annuale della convenzione previsto dal successivo art. 11.

3. Le quote sopra descritte possono essere oggetto di successive modificazioni, da concordarsi con i Comuni aderenti alla convenzione ed essere oggetto anche di accordi compensativi per l'attuazione del precedente dell'art. 6 comma 6 del presente atto convenzionale.

4. Qualora altri Enti, diversi dai Comuni, intendano convenzionarsi all'U.C.E.A.V., secondo le modalità previste nel precedente art. 2, dovranno corrispondere una quota che verrà concordata con la Provincia, in relazione alla attività da svolgere ed alla natura degli Enti stessi con importo non superiore a 2.000,00 euro annuali.

5. Le quote versate dai Comuni e dagli altri enti convenzionati contribuiranno alle spese generali per il funzionamento dell'Ufficio Comune, costituite dalle seguenti voci:

- spesa per il personale dipendente (anche per finanziarie le risorse del salario accessorio laddove normativamente possibile);
- spese per la dotazione strumentale;
- spesa per utenze varie e materiale di consumo.

#### **Art. 9 Responsabilità**

1. L'Amministrazione Provinciale assume, nei confronti del Comune aderente alla presente convenzione, la responsabilità della regolarità giuridica e tecnica degli atti e procedimenti assunti in nome e per conto del Comune stesso.

2. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Provinciale e dei suoi dirigenti e funzionari per errori di qualsiasi natura dipendenti da erronea, incompleta comunicazione, all'Ufficio Comune, di atti, dati e informazioni in genere da parte del Comune.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva procedura, il Comune e l'U.C.E.A.V. predisporranno un cronoprogramma che stabilisca tempi e scadenze.

#### **Art. 10 Contenzioso**

1. Nell'ipotesi in cui gli atti o provvedimenti, adottati da parte del Dirigente dell'U.C.E.A.V. in nome e per conto del Comune associato, siano oggetto di impugnazioni nelle competenti sedi giurisdizionali ed amministrative, spetta al Comune stesso deliberare se resistere o meno in giudizio.

2. Nel caso in cui il Comune decida di resistere in giudizio potrà scegliere se affidare il relativo incarico a legali di propria fiducia o all'Ufficio Legale interno al Comune stesso; in ambedue i casi i relativi oneri saranno interamente a carico del Comune.

3. In ogni caso l'U.C.E.A.V. affiancherà nel contenzioso il Comune resistente, fornendo tutto il supporto e la collaborazione necessari.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 21 – comma 3 del D.P.R. n.327/2001, l'U.C.E.A.V. provvederà all'espletamento delle procedure necessarie alla formale nomina dei tecnici ivi previsti, già individuati dal Comune interessato. Le spese della procedura verranno assunte e liquidate dal Comune stesso.

#### **Art. 11 Forme di controllo sull'attività dell'U.C.E.A.V**

1. In qualsiasi momento ogni Comune convenzionato può chiedere al Dirigente dell'U.C.E.A.V di organizzare un incontro al fine di verificare e discutere lo stato dei procedimenti di competenza.

2. Parimenti, qualora insorgessero problemi inerenti al funzionamento dell'U.C.E.A.V o emergesse comunque la necessità di attivare un confronto tra tutti gli aderenti alla convenzione, ogni Comune potrà richiedere che venga convocata una riunione generale al fine di risolvere le eventuali divergenze o comunque di individuare una comune linea di azione.

3. In ambedue le ipotesi descritte nei precedenti commi il Dirigente preposto all'U.C.E.A.V provvederà ad organizzare e convocare gli incontri tempestivamente e comunque non oltre i gg.15 dalla formalizzazione della richiesta.

## **Art. 12 Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata di anni due ed è rinnovabile con atti espressi , salvo recesso che può intervenire in qualsiasi momento, da comunicarsi formalmente da parte del Comune alla Provincia di Siena con preavviso di almeno un mese.

2. In caso di recesso da parte del Comune, l'U.C.E.A.V provvederà alla tempestiva restituzione, con conseguente passaggio delle consegne, di tutta la documentazione relativa alle procedure espropriative in corso, accompagnata da una relazione sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Comune che certifica le attività svolte e lo stato di attuazione dei procedimenti.

3. Il recesso esercitato dal Comune non dà diritto alla ripetizione della quota annuale eventualmente già corrisposta.

Per il Comune  
Il Sindaco.

per la Provincia  
Il Presidente.